NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

REGOLAMENTO PER LA TUTELA LEGALE E IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER RESPONSABILITÀ CIVILE, PENALE O AMMINISTRATIVA

Regolamento emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 1695/2023 del 29/11/2023 (Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)

INDICE

IIIOLO I – (Disposizioni generali)	pag. 2
CAPO I – (Principi fondamentali)	pag. 2
Art. 1 – (Oggetto e ambito di applicazione)	pag. 2
Art. 2 – (Presupposti)	pag. 2
Art. 3 – (Esclusioni)	pag. 3
TITOLO II – (Strutture)	pag. 4
CAPO II – (Requisiti e procedure)	pag. 4
Art. 4 – (Conflitto di interesse)	pag. 4
Art. 5 – (Anticipazioni)	pag. 5
Art. 6 – (Patrocinio legale del Personale)	pag. 6
Art. 7 – (Richiesta di rimborso)	pag. 6
Art. 8 – (Limiti di rimborsabilità)	pag. 7
Art. 9 – (Rimborso delle spese legali nei giudizi innanzi alla Corte dei Conti)	pag. 8
Art. 10 – (Provvedimento finale e termini)	pag. 8
TITOLO III – (Norme finali e transitorie)	pag. 8
CAPO III – (Disposizioni finali)	pag. 8
Art. 11 – (Entrata in vigore)	pag. 9

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

TITOLO I

(Disposizioni Generali)

CAPO I

(Principi Fondamentali)

Nell'ambito del lavoro di sensibilizzazione preordinato a contrastare gli stereotipi di genere, avviato dall'Università di Bologna, in coerenza con le Linee Guida per la visibilità di genere nella comunicazione istituzionale, il presente Regolamento, quando possibile, utilizza una terminologia neutra, fermo restando che, quando, per esigenze di sintesi, è usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nella comunità accademica.

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

- 1. Il presente Regolamento disciplina le condizioni e le modalità di tutela legale e rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna (di seguito denominata "Università") e dagli ulteriori soggetti indicati nel comma seguente, per effetto di procedimenti per responsabilità civile, penale, amministrativa e amministrativo-contabile promossi nei loro confronti, in conseguenza di atti e/o fatti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali.
- 2. Le presenti disposizioni si applicano a tutto il personale dipendente dell'Università (docenti, ricercatori, dirigenti, personale tecnico amministrativo e CEL), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato. Per il personale universitario, integrato per l'assistenza, il presente regolamento si applica nei limiti di cui all'articolo 3 comma 5.
- 3. La disciplina del rimborso delle spese legali di cui al presente regolamento si applica anche agli eredi dell'interessato che abbia presentato tempestiva e rituale istanza di rimborso e sia deceduto prima della definizione del procedimento di rimborso; la circostanza che il dipendente, in pendenza del termine di presentazione della domanda di cui all'articolo 7 comma 1, non abbia formulato l'istanza di rimborso prima dell'intervenuto decesso non costituisce causa impeditiva della successiva iniziativa recuperatoria degli eredi, da presentarsi entro un anno dalla definizione del procedimento che esclude la responsabilità del dipendente deceduto.

Art. 2

(Presupposti)

1. Il rimborso delle spese legali è condizionato in primo luogo dalla tempestiva e preventiva comunicazione all'Università dell'esistenza di uno dei procedimenti di cui all'articolo 1 comma 1, alla quale deve essere allegato l'atto ricevuto dall'interessato o l'autocertificazione in caso di impossibilità immediata di reperimento;

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
- 2. Il dipendente che intenda presentare la successiva richiesta di rimborso delle spese legali di cui all'articolo 7, è tenuto a far pervenire la comunicazione di cui al comma 1 entro il termine di 15 giorni dalla conoscenza dell'esistenza di uno dei procedimenti di cui all'articolo 1 comma 1.
- 3. Il rimborso delle spese legali è condizionato inoltre dal ricorrere contestualmente dei seguenti ulteriori presupposti, salvo quanto previsto dall'articolo 9 per la responsabilità amministrativo-contabile:
 - a) rapporto organico o di servizio secondo quanto stabilito nel precedente articolo 1, comma 2;
 - b) connessione diretta nesso di strumentalità dei fatti e degli atti oggetto del procedimento con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali;
 - c) sentenza e/o provvedimento definitivi, che abbiano escluso la responsabilità, in sede penale, civile, amministrativa in ordine ai fatti addebitati, ovvero, nel caso di indagini penali e amministrativo-contabili il provvedimento di archiviazione; in quest'ultimo caso, l'Università si riserva il diritto alla ripetizione di quanto rimborsato qualora lo stesso procedimento venga successivamente riavviato;
 - d) congruità dell'importo richiesto a titolo di rimborso secondo le regole ed i limiti previsti dal presente Regolamento;
 - e) assenza di conflitto di interessi tra l'Università e l'interessato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del presente Regolamento.
 - f) fattura dettagliata-analitica, già liquidata e quietanzata dall'avvocato del richiedente.
- 4. Con specifico riferimento ai procedimenti penali, ai sensi e per gli effetti del precedente comma 1, lett. c), il rimborso sarà ammissibile allorché ricorra una sentenza o provvedimento con le formule di cui all'articolo 530, comma 1, c.p.p. che escluda la responsabilità, risultando invece inidonea ogni formula che definisca il giudizio in rito ovvero in termini dubitativi.
- 5. Il rimborso sarà escluso nel caso in cui il provvedimento conclusivo, sia pure formalmente liberatorio (sentenza di assoluzione; ordinanza o decreto di archiviazione ecc.), nel proprio apparato motivazionale, contenga statuizioni circa i fatti addebitati all'interessato, tali da configurare un nocumento o un conflitto d'interessi con l'Università e/o gli enti ad essa collegati o, comunque, da delineare l'estraneità dei comportamenti rispetto ai compiti istituzionali che l'interessato è chiamato ad assolvere.

Art. 3

(Esclusioni)

1. È esclusa la rimborsabilità delle spese legali sostenute dall'interessato che abbia autonomamente promosso il relativo giudizio per la tutela dei propri diritti in conseguenza di atti o fatti connessi con l'assolvimento di obblighi istituzionali o di servizio.

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
- 2. Quando sono attive polizze a garanzia del rischio spese legali, contratte separatamente ai sensi dell'articolo 1910 cc, sia dal dipendente che dall'Università presso diversi assicuratori, il personale che ne benefici ne dovrà dare avviso al proprio assicuratore nei termini e con le modalità previste dal relativo contratto di assicurazione, dandone comunicazione obbligatoria all'Università che potrà a sua volta assolvere allo stesso obbligo di avviso ai sensi dell'articolo 1913 cc. In tali casi il diritto del dipendente troverà soddisfazione tramite la percezione dell'indennizzo assicurativo, dovuta secondo i rispettivi contratti attivi, purché le somme complessivamente riscosse non superino il complessivo ammontare; il rimborso diretto a carico dell'Università avverrà solo per la quota parte eventualmente non coperta dalle garanzie assicurative.
- 3. È comunque esclusa la rimborsabilità delle spese legali in favore dei soggetti che, beneficiando di tale polizza, abbiano già ottenuto la liquidazione delle spese legali a seguito di rimborso assicurativo.
- 4. È altresì esclusa la rimborsabilità delle stesse spese in favore dei soggetti che abbiano ottenuto o abbiano titolo per ottenere la liquidazione delle spese legali in sede giudiziaria
- 5. Non possono essere oggetto di rimborso le spese legali sostenute dal personale universitario strutturato, integrato per l'assistenza presso strutture sanitarie, di cui all'articolo 1, comma 2, per procedimenti di responsabilità civile, penale, amministrativo e amministrativo-contabile direttamente e funzionalmente riconducibili ad attività di natura assistenziale o comunque connesse a queste attività.

TITOLO II

(Strutture)

CAPO II

(Requisiti e procedure)

Art. 4

(Conflitto di interesse)

- 1. Ai fini dell'individuazione del conflitto di interessi si terrà conto esclusivamente dei fatti in contestazione che devono configurarsi anche solo in via potenziale in contraddizione con gli interessi dell'Università.
- 2. Nel corso dell'istruttoria in ordine all'esistenza o meno di profili di conflitto di interesse per le finalità di cui all'articolo 6 comma 1, l'Ufficio dell'Ateneo competente può acquisire relazione o valutazione tecnico amministrativa riservate da parte del Dirigente di Area o del Direttore del Dipartimento cui afferisce il richiedente. Qualora la valutazione sulla sussistenza del conflitto d'interesse riguardi il Direttore del Dipartimento o il Dirigente, la relazione istruttoria riservata può essere resa rispettivamente da parte del Rettore o del Direttore Generale; nel caso in cui la valutazione sul conflitto d'interesse riguardi il Direttore Generale, detta relazione può essere resa

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

dal Rettore. Qualora l'istruttoria riguardi il Rettore, la valutazione sul conflitto d'interessi può essere resa dal Direttore Generale.

- 3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il conflitto d'interesse si riscontra nelle seguenti situazioni:
 - a. in presenza di condotte commissive o omissive tenute dal richiedente con dolo o colpa grave;
 - b. attivazione del procedimento giudiziario nei confronti dell'interessato da parte di altro dipendente;
 - c. costituzione di parte civile da parte dell'Università nel giudizio;
 - d. rilevanza disciplinare del fatto contestato al richiedente anche nel caso in cui il procedimento disciplinare non sia collegato ad un procedimento penale;
 - e. contrasto tra finalità dell'azione dell'interessato e l'interesse dell'Università;
- 4. Ai fini della definizione della richiesta di rimborso di cui all'articolo 7, la valutazione in ordine all'eventuale sussistenza di profili di conflitto di interesse è operata tenendo conto delle situazioni di cui al comma 3, delle risultanze istruttorie di cui al comma 2, laddove effettuate, nonché di quanto statuito dal provvedimento che ha definito uno dei procedimenti di cui all'articolo 1 comma 1. La situazione di conflitto di interesse è esclusa laddove, all'esito del giudizio, con sentenza o provvedimento definitivi, sia risultata destituita di fondamento la situazione di conflitto di interesse stessa, nonché accertata l'esclusione di ogni addebito in capo all'interessato e non residuino profili di responsabilità disciplinare oppure di danno ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

Art. 5

(Anticipazioni)

- 1. Esclusi i casi relativi a procedimenti avviati avanti alla Corte dei conti, in presenza dei presupposti enunciati all'articolo 2, comma 1 (con esclusione della lett. c) e nel caso in cui non intenda chiedere l'assunzione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 6 o vi sia conflitto di interessi della stessa, oppure quest'ultima non accetti di rappresentare il dipendente, l'Università può concedere, a coloro che ne facciano espressa richiesta, anticipazioni sul rimborso delle spese legali, in corso di giudizio. L'Università in tal caso sopporterà gli oneri di difesa soltanto ove i fatti controversi rientrino a pieno titolo nell'espletamento dei compiti d'ufficio. Inoltre, dovrà essere attentamente valutato l'interesse, diretto o indiretto, che il caso concreto presenta per l'Università; non verrà fornita alcuna anticipazione ove i comportamenti addebitati all'interessato configurino un possibile conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 4.
- 2. Ai fini di ottenere l'anticipazione, l'interessato dovrà allegare, oltre alla fattura del proprio legale debitamente quietanzata, anche ogni utile documentazione che consenta all'Università la puntuale valutazione della sussistenza dei requisiti per l'anticipazione.
- 3. Fermo restando quanto disposto dai CCNL di Comparto ed Area applicabili, nell'ipotesi in cui, successivamente all'anticipazione, sopravvenga sentenza o provvedimento definitivi, che abbiano accertato la responsabilità in ordine ai fatti addebitati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, lett. c), l'Università procede, nei confronti dell'interessato, alla ripetizione delle somme già

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

anticipate, anche mediante ritenuta diretta sino ad un quinto degli emolumenti corrisposti al dipendente.

4. Non è ammessa alcuna anticipazione delle spese legali nei giudizi di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti.

Art. 6

(Patrocinio legale del personale)

- 1. Nei procedimenti di cui all'articolo 1 comma 1, esclusi i procedimenti avviati avanti alla Corte dei Conti e qualora i tempi per la difesa lo consentano, l'Università qualora sussista nel caso concreto un proprio interesse, diretto o indiretto, può valutare l'opportunità di chiedere all'Avvocatura dello Stato di assumere la rappresentanza e la difesa dell'interessato, ai sensi dell'art. 44 R.D. n. 1611/1933, salvo che sussista conflitto d'interessi di quest'ultimo con l'Università di cui all'articolo 4.
- 2. La richiesta di cui al comma 1 può essere presentata dall'Università, dandone contestuale comunicazione all'interessato, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 2 comma 1.
- 3. In caso di assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e difesa dell'interessato, quest'ultimo qualora intenda comunque avvalersi anche di un legale di propria fiducia non potrà presentare la richiesta di rimborso di cui all'articolo 7.

Art. 7

(Richiesta di rimborso)

- 1. Ai fini del rimborso ed entro un anno dalla conclusione del procedimento che abbia escluso definitivamente ogni responsabilità, l'interessato deve presentare apposita istanza all'Università corredata da:
 - a) copia integrale comprensiva delle motivazioni della sentenza o del provvedimento che definisce il procedimento escludendo la responsabilità;
 - b) copia della fattura, quietanzata e sottoscritta dal proprio legale;
 - c) prospetto di calcolo dei diritti e degli onorari (oneri di legge inclusi), predisposto dal proprio legale, con l'indicazione del dettaglio delle attività difensive svolte;
 - d) il prospetto di cui alla lettera c) deve essere corredato della relativa documentazione (ad esempio, verbali, copia delle memorie e degli scritti difensivi, relazione del proprio legale sulle attività svolte), nonché di copia di ogni ulteriore documentazione attestante le spese per l'opera professionale prestata, delle quali si intenda chiedere il rimborso;
 - e) comunque ogni documentazione utile a permettere all'Università la piena conoscenza della vicenda e delle attività legali resesi necessarie.
- 2. Non verranno ammesse a rimborso spese non documentate.

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

Art. 8

(Limiti di rimborsabilità)

- 1. Il rimborso deve trovare copertura nei limiti dello stanziamento di bilancio, annualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione in sede di redazione del budget.
- 2. Fermo restando quanto stabilito in merito all'anticipazione delle spese legali sostenute di cui all'articolo 5, la liquidazione del rimborso delle spese legali, una volta autorizzato con determina del Dirigente dell'Area del Personale, avrà luogo nel corso dell'anno successivo a quello della presentazione della richiesta; nel caso di presentazione di più domande da parte di diversi dipendenti nel medesimo anno solare, gli importi a rimborso verranno proporzionalmente ridotti sulla base del numero ed entità delle domande presentate, in ragione dello stanziamento di budget relativo all'anno di riferimento.
- 3. Il rimborso delle spese legali, in ordine agli onorari professionali ed ai diritti, è disposto nel limite dei valori medi dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, vigenti alla data della parcella per ogni fase del giudizio dichiarata e riconosciuta nello stesso, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 4.
- 4. Nei giudizi per responsabilità penale, in casi di particolare complessità, previo parere dell'Unità professionale Servizi Legali ed eventualmente dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 13 R.D. n. 1611/1933, è ammesso derogare al limite dei valori medi dei parametri forensi di cui al comma 3 del presente articolo, fino al limite massimo previsto da detti parametri per ogni fase del giudizio dichiarata o prevista nello stesso.
- 5. Nel caso in cui più dipendenti, aventi la medesima posizione processuale, siano assistiti dallo stesso avvocato, trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 4, commi 2 e 4, e 12, comma 2 del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni.
- 6. Il rimborso delle spese legali ammissibili è corrisposto con riferimento alle prestazioni di non più di un avvocato di fiducia.
- 7. Nei giudizi per responsabilità penale di particolare complessità, previo parere dell'Unità professionale Servizi Legali ed eventualmente dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 13 R.D. n. 1611 del 1933, sarà ammesso il rimborso, alle condizioni previste dal presente Regolamento, per l'attività prestata da non più di due avvocati di fiducia; in presenza di più difensori non si applica il comma 4.
- 8. Sono ammissibili al rimborso, oltre alle spese per la difesa legale, anche le spese sostenute per perizie e consulenze tecniche di parte che il legale incaricato abbia ritenuto indispensabili alla difesa in giudizio dell'interessato, nei limiti di un solo perito o un solo consulente; in tali ipotesi l'interessato è tenuto a trasmettere tutta la documentazione rilasciata dal perito o dal tecnico nonché la relazione tecnica peritale.
- 9. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lett d) la congruità del rimborso è:

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
- a. verificata, in via ordinaria, dalla Unità professionale Servizi Legali, in quanto compatibile col vigente Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni) tenuto conto di quanto documentato dal richiedente;
- b. verificata, nei casi ritenuti controversi o previsti dal precedente comma 4, dall'Avvocatura dello Stato mediante apposita richiesta di parere ex articolo 13 R.D. n. 1611 del 1933, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR, *General Data Protection Regulation*) e del Decreto Legislativo n. 196/2003.

Art. 9

(Rimborso delle spese legali nei giudizi di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti)

1. Nei giudizi di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, Decreto Legislativo n. 174/2016, il rimborso delle spese legali viene riconosciuto nei limiti stabiliti dalla sentenza che, definendo il giudizio con esclusione di ogni responsabilità per danno erariale, stabilisce l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto.

Art. 10

(Provvedimento finale e termini)

- 1. Il procedimento di accertamento o diniego della sussistenza dei presupposti per il rimborso delle spese legali si conclude con la relativa determinazione del Dirigente dell'Area del Personale, entro 90 giorni dalla data di ricezione della relativa istanza.
- 2. La liquidazione delle somme rimborsabili avviene al termine dell'esercizio finanziario nel rispetto dell'articolo 5 del presente Regolamento.
- 3. Il termine indicato al precedente comma 1 è sospeso nell'ipotesi in cui l'Università richieda il parere all'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 8 commi 4, 7 e 9 del presente Regolamento, oppure un supplemento istruttorio richiesto all'interessato o ad uffici diversi da quello responsabile del procedimento. Nei casi di sospensione, il termine di cui al precedente comma 1 riprende a decorrere dalla data in cui perviene all'Ufficio responsabile del procedimento la documentazione istruttoria.

TITOLO III

(Norme finali e transitorie)

CAPO III

(Disposizioni finali)

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Università.